CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO "CAMPI CHILDREN" SITO NEL COMPRENSORIO DI GENOVA CAMPI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER IL PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.07.2022

CIG 70259350FB

Sommario

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA' DEL SERVIZIO	2
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE	4
ART. 4 - IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE	5
ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI	5
ART. 6 - FORME DI FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE	5
ART. 7 - SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 8 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 8.1 - CARATTERISTICHE GENERALI	6
ART. 8.2 - PROGETTO PEDAGOGICO ED EDUCATIVO	6
ART. 8.3 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE E PROGETTO DIDATTICO	7
ART. 8.4 - PERSONALE	7
ART. 8.5 - CLAUSOLA SOCIALE	8
ART. 8.6 - ALTRO PERSONALE	9
ART. 8.7 - NORME ALIMENTARI	9
ART. 8.8 - NORME DI RELAZIONE	9
ART. 8.9 - GESTIONE INFORMATIZZATA	10
ART. 8.10 - SERVIZI AGGIUNTIVI	10
ART. 9 - DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	10
ART. 10 - ONERI A CARICO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	10
ART. 11 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	11
ART. 11.1 - ONERI	11
ART. 11.2 - OBBLIGHI ASSICURATIVI	12
ART. 11.3 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA	12
ART. 11.4 - TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
ART. 11.5 - CODICE DI COMPORTAMENTO	13
ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALITA'	13
ART. 13 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA'	14
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 15 - RIFERIMENTI NORMATIVI	14
ART 16 - TRATTAMENTO DEL DATI PERSONALI	1/

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di asilo si conforma alla normativa vigente e rientra nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche,

etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici. L'asilo nido è, pertanto, un servizio educativo di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

Il nido ha lo scopo di contribuire alla formazione e alla socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. Esso può funzionare ed essere organizzato con modalità diversificate, in riferimento ai tempi di apertura, alla ricettività, ferma restando l'elaborazione di un progetto pedagogico specifico in corrispondenza del modulo organizzativo ed elaborato dal concessionario.

In rapporto alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori ed alle esigenze locali, l'asilo nido può essere a tempo pieno o a tempo parziale (orizzontale o verticale).

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato disciplina:

- La concessione dei locali posti in Corso Ferdinando Maria Perrone, 24 Genova (vedasi planimetria allegata al presente capitolato) di proprietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito, per brevità, CNR). L'immobile concesso dovrà essere destinato allo svolgimento, nel rispetto della relativa normativa di settore, di quanto previsto nel presente capitolato, nel contratto e dal progetto proposto in sede di gara, di un servizio di nido d'infanzia e altri eventuali servizi educativi integrativi, in conformità con le leggi vigenti in materia. L'immobile viene concesso completo di arredi, attrezzature, materiali e strutture ludico-didattiche necessarie allo svolgimento del servizio, di cui il concorrente prenderà visione durante il sopralluogo obbligatorio formulando la propria offerta sulla base dello stato di fatto dell'immobile, degli arredi dei materiali e delle attrezzature esistenti;
- La concessione della gestione del servizio di asilo nido nell'edificio di proprietà del CNR, per n° 36 posti disponibili a tempo pieno. Il concessionario dovrà garantire, per conto del CNR, ma in nome proprio e a proprio rischio, il servizio di nido d'infanzia, costituito dall'insieme di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento del nido stesso.

Il presente capitolato contempla, inoltre, le norme che regolano i rapporti tra il CNR e il concessionario del servizio di gestione dell'asilo nido, nella capacità ricettiva massima attuale di seguito indicata per ciascun reparto:

Reparto lattanti: n° 10 posti;
Reparto divezzi: n° 26 posti

per un totale complessivo di n° 36 posti, di cui attualmente 7 in convenzione con il Comune di Genova.

In relazione alle necessità e compatibilmente con la conformazione della struttura, è possibile modificare la ripartizione dei posti tra lattanti e divezzi, previo ottenimento delle autorizzazioni

previste dalla normativa vigente.

Il concessionario dovrà garantire:

- Il servizio di gestione dell'asilo nido, comprese le spese per il personale;
- L'assistenza educativa secondo il progetto educativo e pedagogico di cui all'articolo successivo del presente capitolato;
- L'intero complesso concernente la lavorazione, la preparazione e la somministrazione degli alimenti (pasto principale ovvero pasti adeguati all'età del minore e spuntino pomeridiano) secondo la vigente normativa in materia. Sono a carico del concessionario l'approvvigionamento delle derrate alimentari necessarie all'espletamento del servizio di refezione;
- La cura dell'igiene del minore mediante l'impiego di materiale idoneo per la prevenzione e di prodotti adeguati e specifici, che dovranno essere forniti dal concessionario;
- La pulizia delle attrezzature e del materiale posto a disposizione, secondo modalità tali da garantire la massima igiene e salubrità dell'ambiente frequentato dai bambini, dai genitori e dagli educatori;
- L'acquisto del materiale didattico e ludico, secondo quanto indicato nel progetto offerto, nonché il rinnovo dello stesso nel caso di deterioramento compreso il rinnovo del materiale attualmente presente, nonché la fornitura del materiale di consumo per la normale attività dell'asilo;
- Le spese relative alla riparazione delle attrezzature esistenti nel locale cottura e nella lavanderia;
- Le spese telefoniche e/o telematiche;
- Le spese assicurative, inerenti sia il personale in servizio sia i bambini frequentanti l'asilo sia i danni eventualmente arrecati a terzi nell'espletamento del servizio oltre quelle previste nell'articolo 11.2;
- L'informatizzazione dei dati relativi alla gestione del servizio secondo quanto indicato nell' art. 8.9, compresa, a proprio rischio e spesa la riscossione di quanto previsto all'art. 6;
- L'assistenza ai bambini portatori di handicap;
- Ogni altro onere di pertinenza del servizio che il presente capitolato non metta espressamente a carico del CNR.

Nella gestione del servizio rientrano anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione (con elaborazione del piano annuale), documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con i servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e con il CNR.

Il CNR mette a disposizione del concessionario le apparecchiature, l'arredamento e ogni altro bene durevole necessario al buon funzionamento del servizio. Il materiale attualmente in dotazione all'asilo nido risulterà da apposito verbale redatto dalle parti al momento della consegna e dalle stesse sottoscritto. Tale materiale deve essere custodito e gestito con la diligenza del buon padre di famiglia e verrà restituito, al termine della gestione, nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, salvo il naturale deterioramento.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Dal 01.09.2017 al 31.07.2022 (60 mesi)

ART. 4 - IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il rapporto di concessione di servizi che si instaurerà tra il CNR e l'aggiudicatario prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

L'importo soggetto a ribasso è rappresentato sia dalla retta mensile per l'utenza con frequenza a tempo pieno (dalle 8:00 alle 18:00 per 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì), determinata in € 520,00=, sia dall'importo della refezione giornaliera determinato in € 6,50=.

Il valore presunto della concessione, puramente indicativo essendo subordinato a circostanze non prevedibili (numero iscritti, scelta del tempo di frequenza, capacità imprenditoriale del concessionario, ecc.) viene individuato, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, avviate e da avviare, sulla base dei seguenti dati:

- Numero medio di bambini/anno frequentanti a tempo pieno la struttura nell'ultimo triennio (dato fornito dall'attuale concessionario e non distinto tra lattanti e divezzi): 20;
- Retta mensile per l'utenza con frequenza a tempo pieno (soggetta a ribasso);
- Importo giornaliero per il servizio di refezione (soggetto a ribasso).

Si utilizza la seguente formula:

dove

 V_{conc} = Valore presunto della concessione;

R_{mens} = Retta mensile per l'utenza con frequenza a tempo pieno comprensiva dell'importo di n° 20 pasti/mese = 650,00€;

N_b = Numero medio di bambini = 20;

Mesi = 11/anno;

Anni = Durata della concessione = 5;

da cui si determina l'importo presunto complessivo della concessione V_{conc} = 715.000,00€ oltre IVA se applicabile.

ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI

Gli importi offerti per le rette e la refezione giornaliera resteranno fissi e invariabili per tutto il primo anno; a partire dal secondo anno di gestione gli importi delle rette potranno essere rivalutati, in presenza di variazioni del costo del C.C.N.L. del personale dipendente delle ditte di settore, se richiesto espressamente dal concessionario ed accettato dal CNR. L'importo per la refezione giornaliera potrà essere rivalutato annualmente in base all'adeguamento ISTAT-FOI del mese di Agosto, con eventuale effetto retroattivo per il solo mese di settembre.

ART. 6 - FORME DI FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione è finanziato mediante la riscossione diretta delle rette da parte del concessionario dall'utenza. Il rapporto di concessione prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto il concessionario provvederà a riscuotere la retta del nido, gli importi

dovuti per la refezione giornaliera e le quote per i servizi aggiuntivi (previsti all'art. 8.10), fisse e variabili, direttamente dagli utenti mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico.

ART. 7 - SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la natura propria della concessione della gestione del servizio è vietata qualsiasi forma di subappalto. E' altresì vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 8 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 8.1 - CARATTERISTICHE GENERALI

Il servizio di asilo nido dovrà essere prestato per il periodo che inizia dal 1 settembre e termina il 31 luglio (anno educativo) nell'orario dalle ore 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per la festa del Santo Patrono (S. Giovanni Battista, 24 giugno) nonché le feste nazionali.

Il servizio di asilo nido non potrà essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni dovranno essere tempestivamente comunicate. Il concessionario sarà tenuto altresì ad attenersi ai criteri per l'accreditamento del servizio nonché per le vigenti agevolazioni previste per la "prima infanzia".

Il concessionario dovrà provvedere a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie agli organi competenti ed effettuare le eventuali comunicazioni inerenti l'espletamento dell'intera attività richiesta nel presente capitolato e proposta nell'offerta di gara.

ART. 8.2 - PROGETTO PEDAGOGICO ED EDUCATIVO

Gli elementi guida a cui il concessionario offerente dovrà attenersi per la stesura e la presentazione del progetto educativo sono i seguenti:

- Linee psico-pedagogiche: i servizi devono identificarsi per una specifica, esplicita ed evidente valenza pedagogico educativa prevedendo, quindi, riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo-didattiche fra loro coerenti e aggiornate alla più recente letteratura scientifica ed alle esperienze di maggiore rilevanza nazionale e locale.
- Progetto educativo e Piano organizzativo: il progetto deve fondarsi su una costante attenzione ai modelli dello sviluppo infantile per sostenere adeguatamente il processo di crescita dei bambini con un costante riferimento ai bisogni e alle esigenze degli stessi in base agli specifici contesti sociali e culturali da cui provengono i bambini. In quest'ottica rivestono particolare rilevanza i rapporti con le famiglie e con le agenzie educative ed i presidi sociali e sanitari del territorio. Il servizio deve, quindi, caratterizzarsi per la disponibilità alla collaborazione con i genitori nel delicato compito dell'educazione dei figli, per la cura nel sostenere positivamente le relazioni parentali, per la cura nell'accrescere nei genitori la consapevolezza dei propri stili educativi e nel sostenerli nella loro esperienza genitoriale e, infine, per l'attenzione nel supportare, in generale, le situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare. Il nido deve, quindi, configurarsi come credibile contesto di vita per i bambini che lo frequentano e, pertanto, sarà caratterizzato da un clima di attenzione e di premura nei confronti del bambino, di presa in carico dei suoi bisogni di cura fisica e di sviluppo psico-fisico,

armonizzato in un piano di attività, esperienze e momenti giornalieri che colgano i ritmi del bambino; il piano di attività deve saper dosare momenti di intimità e di relazione con l'educatore di riferimento e momenti di gioco, di esplorazione, di manipolazione organizzati a piccoli gruppi ed in angoli appositamente predisposti. Il progetto deve tenere conto dei seguenti obiettivi: il benessere psicofisico dei bambini, lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per la prima infanzia tesa alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona, al pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, alla solidarietà, all'eguaglianza di opportunità, alla valorizzazione delle differenze di genere, all'integrazione delle diverse culture. Non verranno valutate proposte di generica definizione.

Indicazioni metodologico/educative:

- L'inserimento del bambino deve essere sostenuto dalla presenza di un genitore o da persona per lui significativa, secondo modi e tempi concordati tra la famiglia e la direzione della struttura;
- L'area gioco è strutturata in angoli e/o laboratori per il gioco simbolico di esplorazione, di manipolazione, per i giochi a terra e di costruzione, per giochi cognitivi, per momenti sociali e affettivi;
- Il nido offre punti costanti di riferimento (Educatrice attività/momenti/spazi) che diano sicurezza al bambino;
- Il responsabile educativo gestisce direttamente i rapporti con i genitori, improntandoli a disponibilità e chiarezza e facilitando i momenti di incontro per la conoscenza reciproca e per lo scambio di esperienze educative;
- L'attività viene realizzata sulla base di un progetto educativo che annualmente verrà aggiornato dal responsabile educativo, di una programmazione educativa, di un piano operativo e prevede strumenti di verifica e valutazione, nonché la corretta conservazione in sede della documentazione.
- Personale: il personale cura l'attuazione del progetto educativo approvato in sede di aggiudicazione, programmando l'attività giornaliera sotto la direzione di un responsabile educativo.
- Inserimento bambini disabili: nel caso di inserimento di bambini disabili il concessionario deve assicurare la presenza di idoneo personale d'appoggio per l'intero periodo di presenza del minore nella struttura. Per ciascun bambino portatore di handicap, certificato ai sensi della Legge 104/1992 dal servizio di Neuropsichiatria dell'ASL, il concessionario incrementa il personale addetto in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

ART. 8.3 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE E PROGETTO DIDATTICO

Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre/luglio), entro massimo il 31 luglio di ogni anno il concessionario predispone la programmazione annuale. Il responsabile educativo con la collaborazione del personale presenta la programmazione annuale e il progetto educativo ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi con l'avvio dell'anno educativo. Nell'ultimo periodo il progetto educativo dovrà favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

ART. 8.4 - PERSONALE

All'interno dell'asilo nido operano le figure educative e gli operatori ausiliari in numero non inferiore alla misura minima prevista dalla normativa vigente in materia. L'organico offerto dal

concessionario è dimensionato in base al numero ed alla tipologia (lattanti/divezzi) degli iscritti nell'arco dell'anno di frequenza, nonché rispetto alle modalità organizzative del servizio.

Lo standard di personale in organico, educativo ed ausiliario, dovrà rispettare le disposizioni contenute nella legge 107/2015 detta "la buona scuola" e norme correlate nazionali e regionali in vigore.

Il personale educativo dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente mentre il personale ausiliario dovrà essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo e, limitatamente al personale addetto alla cucina, di almeno un attestato di qualifica specifica per lo svolgimento delle mansioni previste.

Dovrà essere individuato da parte del concessionario un responsabile educativo che elabora il progetto educativo, lo attua, organizza l'attività didattica in collaborazione con gli educatori, promuove la continuità educativa e cura i rapporti con le famiglie. Tale figura dovrà essere in possesso di laurea ad indirizzo socio-psico pedagogico, o in alternativa di adeguata esperienza pluriennale.

Dovrà, altresì essere individuato da parte del concessionario un responsabile amministrativo che cura tutta la parte amministrativa; in particolare definisce il modello organizzativo con riferimento ai turni di servizio, agli orari, ai permessi e congedi, alla sostituzione del personale assente, e predispone l'ordine del materiale necessario al funzionamento del servizio e intrattiene rapporti costanti con il CNR. Si precisa che la sostituzione del personale assente dovrà essere tempestiva per garantire costantemente l'adeguato rapporto educatori/bambini Tale funzione dovrà essere svolta da personale adeguatamente qualificato dotato di idoneo titolo di studio ed esperienza.

Tutto il predetto personale concorre, attraverso la programmazione alla realizzazione delle diverse attività e servizi, ai processi formativi e di cura del minore, secondo le finalità previste dal presente capitolato.

Tutto il personale è tenuto al rispetto del segreto professionale ed alla tutela dei dati personali e sensibili di cui viene a conoscenza nell'espletamento della propria funzione, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

Tutto il personale è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento e di formazione per la crescita professionale nell'ottica di un percorso di ricerca e progettualità permanente, compresi quelli inerenti la sicurezza sul lavoro, con oneri a carico del concessionario. A tal proposito il concessionario dovrà predisporre ed attuare un piano annuale della formazione per il personale educativo ed ausiliario che indichi le tematiche e le metodologie adottate. Entro il 31 luglio di ogni anno, il concessionario dovrà presentare al CNR il consuntivo della formazione del personale realizzata nel corso dell'anno.

Tutto il personale nell'esercizio delle sue funzioni ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto, responsabile e rispettoso.

Il concessionario si impegna a rispettare per il personale impiegato nelle varie attività le norme legislative in vigore e gli obblighi assicurativi previsti dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

ART. 8.5 - CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario della Concessione è obbligato ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori in forza al concessionario uscente, garantendo – compatibilmente con la propria organizzazione e le mutate esigenze tecnico-organizzative – il rispetto degli accordi in vigore scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché da quella integrativa aziendale, in materia di riassorbimento e salvaguardia del personale.

Si rappresenta altresì che l'obbligo sopra richiamato, oltre a garantire la continuità occupazionale, è fortemente motivato dalla delicatezza del servizio, rivolto a un'utenza con particolare necessità di instaurare relazioni continuative e significative.

L'organico attualmente dedicato allo svolgimento del servizio è così composto:

Numero	Qualifica	Rapporto	N° ore/settimana	Livello
1	Coordinatore tecnico	Tempo parziale	30	VII°
1	Cuoco	Tempo parziale	20	III°
1	Educatore	Tempo pieno	35	۷°
2	Educatore	Tempo parziale	30	۷°
1	Educatore	Tempo parziale	25	۷°
1	Educatore	Tempo parziale	10	۷°
1	Supervisore pedagogico	Tempo parziale	20	VII°

Il CCNL applicato per il personale di cui alla precedente tabella è il c.d. "CCNL FISM 1.1.2016 – 31.12.2018".

ART. 8.6 - ALTRO PERSONALE

L'inserimento di altro personale (tirocinanti, volontari, borse lavoro, etc.) può essere previsto, a condizione che il medesimo non determini sostituzione di personale dipendente del concessionario in relazione agli standard sopra indicati ed avvenga nel rispetto delle normative vigenti, con la previsione di adeguata copertura assicurativa.

ART. 8.7 - NORME ALIMENTARI

Il servizio di refezione è assicurato dal concessionario, utilizzando la cucina interna all'asilo nido. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio di ristorazione e rispettare le norme igienico sanitarie vigenti in materia.

Per i bambini sino all'anno di età si seguono le normali regole di svezzamento; dopo i 12 mesi si servono piatti cucinati sulla base di un menù predisposto dal concessionario e approvato dall'ASL, secondo le procedure previste della normativa vigente. I menù sono distinti in estivo e invernale.

Per i bambini con particolari problemi alimentari sono seguite le diete indicate dal servizio di igiene degli alimenti e nutrizione su espressa richiesta inoltrata dalla famiglia al concessionario secondo le modalità stabilite dall'ASL. In nessun caso possono essere consumati cibi e bevande portati da casa.

Il concessionario deve prevedere ed applicare correttamente le procedure di autocontrollo ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti e deve inoltre procedere all'esecuzione delle analisi, con costi a proprio carico.

ART. 8.8 - NORME DI RELAZIONE

Il concessionario deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile unico della concessione, se diverso dal responsabile educativo o amministrativo della struttura, che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso.

Il concessionario garantirà altresì almeno la reperibilità di tale responsabile durante gli orari di espletamento del servizio mediante numero di cellulare. Ogni segnalazione o contestazione che

venga rivolta al responsabile si considera come effettuata al concessionario.

L'Ufficio per il Supporto Tecnico Amministrativo agli Istituti SPIN, IOM e NANO del CNR è l'interlocutore istituzionale del concessionario, al quale quest'ultimo dovrà rivolgersi per qualsiasi esigenza relativa alla concessione. Tale Ufficio richiederà, se necessario, l'eventuale intervento delle altre strutture del CNR.

ART. 8.9 - GESTIONE INFORMATIZZATA

Il concessionario deve assicurare l'informatizzazione dei dati inerenti la gestione dell'intero ciclo del servizio, garantendo:

- Procedure semplici e veloci per il pagamento delle rette;
- La tutela della privacy delle famiglie, come indicato al successivo art. 11.4, riguardo ai dati sensibili (sanitari, religiosi) e personali (fasce di reddito, ecc.);
- Incentivare l'utilizzo delle nuove tecnologie, soprattutto per le comunicazioni con le famiglie.

ART. 8.10 - SERVIZI AGGIUNTIVI

E' facoltà del concessionario e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio educativi, compatibili con l'attività oggetto della concessione, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa vigente.

I servizi nella fattispecie e a titolo esemplificativo possono essere:

- Pre nido (prima delle ore 8:00);
- Post nido (dopo le ore 18:00);
- Baby parking;
- Laboratori di attività.

La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi, come già per la retta ed il costo dei pasti a totale carico dell'utenza, verrà direttamente riscossa dal concessionario.

Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi, saranno raccolte direttamente dal concessionario.

Per lo svolgimento di tali attività il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità. Eventuali esigenze particolari di arredo e materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico del concessionario.

ART. 9 - DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", non ricorrono le "interferenze" di cui a tale disposizione, e pertanto non occorre al momento l'elaborazione del "Duvri".

Il concessionario ha l'obbligo di redigere e presentare entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, secondo le norme vigenti.

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Al CNR competono:

- Interventi e costi manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti e degli arredi;
- Interventi e costi di manutenzione ordinaria dell'area verde esterna;
- Interventi e costi di manutenzione per le attrezzature, fatta eccezione per quelle indicate

all'art. 2 (locale cottura e lavanderia);

• Interventi di pulizia e sanificazione quotidiana dei locali oggetto della concessione.

E' a carico del CNR la messa a disposizione, nello stato di fatto in cui si trovano, delle attrezzature esistenti alla data di inizio della concessione.

Il CNR può disporre in qualunque momento i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- L'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato, dalle disposizioni di legge vigenti e dall'offerta presentata in sede di gara;
- La rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

Il personale del CNR incaricato ha accesso ai locali in ogni momento, evitando comunque interferenze con lo svolgimento delle attività, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato.

Il concessionario agevolerà altresì ogni controllo svolto dai competenti organi sanitari e/o dagli enti preposti, al fine della verifica del rispetto delle normative; il personale del concessionario deve consentire l'accesso ai locali previa esibizione di apposita documentazione di identificazione.

ART. 11 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 11.1 - ONERI

Sono a totale carico del concessionario:

- a) La fornitura a sue spese di tutti i generi alimentari, comprese le diete speciali e di tutto quanto occorre per la preparazione e distribuzione dei pasti;
- b) La fornitura del vestiario del personale da questo dipendente e il lavaggio di tali effetti;
- c) La fornitura del materiale per l'attività didattica ed educativa, lenzuoli per il riposo pomeridiano, asciugamani e bavaglioli anche eventualmente monouso;
- d) La fornitura di tutti i materiali e prodotti occorrenti sia per il lavaggio delle stoviglie sia per la pulizia delle attrezzature e del materiale posto a disposizione dei bambini;
- e) Il pagamento diretto delle imposte e tasse comunali, regionali, statali senza diritto di rivalsa dovute per l'esercizio dei servizi previsti nel presente capitolato fatta eccezione per quelle discendenti dalla proprietà dell'immobile oggetto della concessione;
- f) Le spese relative al personale, compresa la formazione, previste nell'art. 8.4;
- g) Gli oneri relativi al servizio informatizzato, previsti nell'art. 8.9;
- h) Tutte le spese per l'attività di gestione del servizio previste nel presente capitolato;
- i) La promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale) in stretta collaborazione con servizi socio- sanitari ed educativi del territorio;
- j) L'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Il concessionario potrà utilizzare proprie attrezzature, senza che ciò comporti il versamento di ulteriori somme a favore del concessionario stesso; qualora il concessionario abbia sostituito attrezzature del CNR con proprie (comprese quelle messe a disposizione per i servizi integrativi), al termine della durata della concessione esse rimarranno di proprietà del CNR.

La fornitura e l'installazione di eventuali attrezzature mancanti o che si rendessero necessarie per l'espletamento del servizio sarà a cura e spese del concessionario. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un temine fissato dal CNR. Trascorso inutilmente il termine il CNR avrà titolo di rivalersi

sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

La presentazione dell'offerta costituisce dichiarazione implicita che i locali e le attrezzature sono dal concessionario considerati idonei per espletare i servizi richiesti.

ART. 11.2 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per l'espletamento del servizio della concessione di cui trattasi nonché i relativi oneri sono a carico del concessionario, che ne sarà il solo responsabile.

Il concessionario solleva il CNR, per tutta la durata del servizio, da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni, incidenti o danni di ogni genere che possano accadere nello svolgimento delle mansioni connesse al servizio e così pure per i danni di qualsiasi natura in cui dovessero incorrere i fruitori del servizio.

A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il concessionario dovrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con i seguenti massimali:

- Responsabilità Civile verso Terzi: € 7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
 - € 2.500.000,00 per persona;
 - € 2.500.000,00 per danni a cose.
- Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi. Tale polizza, avente validità per tutta la durata della concessione, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni rivalsa nei confronti del CNR per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al CNR prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

Il concessionario si impegna a presentare al CNR, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

ART. 11.3 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. sia in riferimento all'attività dei propri dipendenti sia del singolo lavoratore autonomo.

Dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; inoltre, come indicato al precedente art. 9, dovrà presentare, quando necessario, il piano operativo di sicurezza aggiornato.

ART. 11.4 - TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il concessionario sarà titolare del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

Il concessionario procederà quindi al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti regole:

- Dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- L'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- Non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- Dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte del CNR.

ART. 11.5 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri addetti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del CNR" di cui alla delibera del CdA del CNR n° 132 del 10/07/2014. Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013.

ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Il concessionario è soggetto a penalità, qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero inadempienze. Il CNR si riserva di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, a mezzo di propri incaricati, idonei controlli di tipo igienico-sanitario sui generi immessi al consumo, sulla gestione dell'appalto e sull'esecuzione del servizio. Per i suddetti controlli, il CNR procederà direttamente o indirettamente, avvalendosi eventualmente della consulenza di esperti, effettuando anche i necessari prelievi. Nel caso gli accertamenti rivelassero una qualunque difformità dalle prescrizioni contrattuali e dalle vigenti disposizioni di legge in materia, il concessionario sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute dal CNR per le analisi e/o perizie e sarà soggetto all'applicazione delle penali di cui sotto.

Ogni violazione nell'esecuzione della presente concessione comporterà l'applicazione di una penale che potrà variare, a seconda della gravità della violazione stessa, da un minimo di €100,00 ad un massimo di €1.000,00.

In caso di mancato svolgimento del servizio, salva l'esecuzione in danno, verrà applicata una penalità compresa tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 1.000,00 per ogni giorno di omesso servizio. Tutto ciò, senza pregiudizio del rimborso delle spese che il CNR dovesse incontrare per sopperire alle deficienze constatate.

Di ogni deficienza o mancanza, il CNR renderà informato il concessionario tramite Posta Elettronica Certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il concessionario non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale. Il lavoro s'intenderà eseguito in danno del concessionario, e il valore delle prestazioni sarà computato secondo i prezzi contrattuali.

Le penalità saranno contestate ed applicate con provvedimento dell'organo competente della Stazione appaltante.

ART. 13 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA'

L'ammontare delle penalità sarà incamerato mediante escussione, anche parziale, della garanzia definitiva. In tal caso il concessionario sarà tenuto all'integrazione dell'importo della garanzia, nel suo valore originario, che dovrà avvenire entro 15 giorni.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 il CNR risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In ogni caso si conviene che il CNR, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- Mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del CNR;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- Mancato rispetto nell'esecuzione del servizio in conformità al progetto presentato in sede di gara;
- Violazione degli obblighi di cui all'art. 11.5 del presente Capitola Speciale «Codice di comportamento»;
- Mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- Ingiustificata sospensione del servizio;
- Ripetute e gravi inadempienze e ritardo nell'espletamento del servizio;
- Mancato pagamento degli stipendi per due mensilità consecutive;
- Frequenti e reiterati ritardi significativi nei pagamenti degli stipendi;
- Subappalto;
- Cessione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per il CNR il diritto di affidare a terzi la concessione della gestione del servizio in danno del concessionario inadempiente. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del CNR al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

ART. 15 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il CNR provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei

dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la partecipazione alla gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il CNR.